



1.0 INTRODUZIONE

L'ENS ha posto particolare attenzione allo sviluppo di offerte formative, mirate e diversificate, tese a garantire un elevato standard qualitativo nonché alla valorizzazione della Lingua dei Segni e alla crescita delle competenze professionali.

E' nata quindi l'esigenza di istituire, curare ed aggiornare il Regolamento dei Registri Nazionali ENS - ad uso esclusivamente interno - per avere a disposizione elenchi nominativi di professionisti qualificati - accreditati attraverso procedure armonizzate col Sistema di Gestione per la Qualità - da coinvolgere nella realizzazione di attività formative organizzate dall'ENS o da partner esterni, e/o nei servizi richiesti direttamente dalle persone sorde per varie esigenze personali, o da strutture pubbliche e private che richiedono i contatti dei professionisti abilitati a svolgere gli stessi servizi (interpretariato o assistenza alla comunicazione).

A garanzia del servizio prestatto detti registri sono infatti funzionali all'assegnazione degli specifici incarichi professionali come docenza, coordinamento, tutoraggio; alla selezione di docenti valutatori per le commissioni di valutazione; all'istituzione di gruppi di lavoro specifici; all'assegnazione di servizi di assistenza alla comunicazione e servizi di interpretariato connessi alla realizzazione delle attività formative e/o legate alle esigenze private delle persone sorde o di strutture pubbliche e private che richiedano lo svolgimento degli stessi servizi.

1.1 Tipologia dei Registri Nazionali ENS

I Registri Nazionali ENS sono quattro, articolati in varie sottocategorie dette moduli e costituiscono degli **elenchi di professionisti qualificati ed accreditati all'ENS, ad uso esclusivamente interno**, per la selezione degli incarichi nelle attività formative.

Sono previsti i seguenti registri:

1. Il **Registro Nazionale Docenti**, identificato con l'acronimo RND, si compone di due moduli, rispettivamente:
 - **1° modulo**: Docenti di LIS
 - **2° modulo**: Docenti di discipline complementari:
 - Legislazione per le persone sorde in Italia (ex Legislazione sulla sordità);
 - Codice Etico ENS;
 - ENS: Storia delle associazioni dei sordi, storia dell'ENS, struttura, finalità e servizi.
2. Il **Registro Nazionale Coordinatori**, identificato con l'acronimo RNC.
3. Il **Registro Nazionale Assistenti alla Comunicazione**, identificato con l'acronimo RNA, si compone di due moduli, rispettivamente:
 - **1° modulo**: Assistenti alla comunicazione
 - **2° modulo**: Assistenti alla comunicazione con specializzazione in LIS tattile
4. Il **Registro Nazionale Interpreti di LIS**, identificato con l'acronimo RNI, si compone di due moduli, rispettivamente:
 - **1° modulo**: Interpreti di LIS
 - **2° modulo**: Interpreti di LIS con specializzazione in LIS tattile



1.2 Dinamica delle procedure

Le procedure di accreditamento sono attive durante tutto l'arco dell'anno e le eventuali sessioni di accreditamento sono cadenzate e avviate ripetutamente, con modalità e tempistica diverse, dall'Area Formazione della Sede Centrale ENS.

1.3 Iter procedurale

L'avvio di ogni procedura di accreditamento - disciplinata da **apposito regolamento** per ogni modulo, come dettagliato nei capitoli di seguito - è predisposto dall'Area Formazione, deliberato dal Consiglio Direttivo ENS e comunicata tramite apposita circolare.

Sarà dunque l'Area Formazione a gestire le sessioni di accreditamento per tutte le tipologie di registri.

1.4 Pubblicizzazione

La pubblicizzazione delle procedure di accreditamento avviene utilizzando appositi canali preposti alla diffusione dell'informazione. Nel caso specifico tutte le sedi periferiche che ricevono la relativa circolare sono invitate a darne la massima diffusione ai soggetti interessati.

1.5 Iscrizione

L'iscrizione ai Registri Nazionali ENS è subordinata in primo luogo all'accettazione di apposita domanda redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto a seconda della tipologia del Registro e inviata all'Area Formazione della Sede Centrale ENS nelle date comunicate con apposita circolare, rispettando le modalità indicate e, in secondo luogo, al superamento di prove di verifica di valutazione per l'accreditamento, come definito in seguito nel presente regolamento.

Gli interessati devono inoltrare la domanda attestante la rispondenza dei requisiti di ammissione, secondo quanto definito per i singoli registri - inerenti a:

- titolo di studio;
- formazione e aggiornamento specifici;
- esperienze professionali (se ritenute utili per un Registro di riferimento e da comunicare tramite una circolare dell'Area Formazione).

In nessuna delle procedure di accreditamento è prevista la possibilità di accogliere come candidato qualsiasi operatore coinvolto contestualmente nell'organizzazione.

Ai fini del primo accreditamento è previsto il pagamento di **una quota di iscrizione pari a € 50,00 (Cinquanta/00)** per ogni Registro, a prescindere dal numero dei moduli per cui si è accreditati.

Al candidato sarà comunicato l'esito dell'esamina della domanda di partecipazione alla sessione di accreditamento.

Le comunicazioni inerenti all'accreditamento saranno inviate via e-mail all'indirizzo fornito dal candidato; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all'ENS, che non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo postale e/o e-mail indicati nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici non imputabili all'ENS stesso, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.



1.6 Valutazione dei requisiti di ammissione alla sessione di accreditamento (prima iscrizione)

La valutazione dei requisiti previsti avviene attraverso l'attribuzione di crediti che comprovano la partecipazione alle attività formative:

- Corsi di specializzazione (monte ore completo)
- Corsi per docente di LIS (a modulo), discipline complementari e aggiornamento
- Conferenze, Seminari e Convegni
- Forum e Incontri

La valutazione di questi requisiti (crediti da sommare per ogni ambito) viene fatta d'ufficio secondo i crediti elencati nella seguente tabella:

Formazione specifica con attestati rilasciati dall'ENS senza indicazione dei CF ENS	N° DI ORE	PUNTEGGIO
A) Corsi di specializzazione (monte ore completo)	1 ora	1 CF
B) Corsi per docente di LIS (a modulo) /discipline complementari/aggiornamento	2 ore	1 CF
C) Conferenze, Seminari, Convegni	3 ore	1 CF
D) Forum, Incontri	4 ore	1 CF

Formazione specifica con attestati rilasciati al di fuori dell'ENS e senza indicazione dei CF ENS	N° DI ORE	PUNTEGGIO
A) Corsi di specializzazione (monte ore completo)	2 ore	1 CF
B) Corsi per docente di LIS (a modulo) /discipline complementari/aggiornamento	3 ore	1 CF
C) Conferenze, Seminari, Convegni	4 ore	1 CF
D) Forum, Incontri	5 ore	1 CF

Si precisa che, ai fini della valutazione dei requisiti relativi alla formazione specifica, per le attività formative per cui è stato rilasciato attestato con indicazione dei CF ENS da parte dell'Area Formazione, saranno presi in considerazione gli stessi crediti già assegnati all'iniziativa.

1.7 Esclusione delle domande

L'ENS potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione (non accoglimento) della domanda di accreditamento per difetto dei requisiti prescritti.



1.8 Verifiche di valutazione per l'accreditamento

Nell'ambito delle procedure di accreditamento ai Registri Nazionali ENS - oltre all'esamina d'ufficio della documentazione trasmessa dai candidati - sono previste specifiche sessioni di valutazione con prove "orali e/o scritte" atte ad accertare le competenze possedute dai candidati.

Le modalità e il numero di queste verifiche oltre alla composizione della commissione sono dettagliate in ogni singola specifica procedura di accreditamento.

Le verifiche di valutazione per l'accreditamento sono effettuate da apposita commissione di membri valutatori, presieduta dal Presidente di commissione che ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle procedure previste dallo specifico Regolamento ed il suo voto è determinante in eventuali casi di controversie.

Il ruolo di Presidente di commissione è ricoperto dal Responsabile dell'Area Formazione oppure dal Coordinatore Nazionale, e in caso di impossibilità di uno dei due a partecipare, l'incarico può essere assegnato con la nomina da parte dell'Area Formazione di un sostituto che ricopra lo stesso ruolo. I membri valutatori della commissione possono essere sostituiti, in caso di loro assenza, con altri membri che possiedono gli stessi requisiti previsti.

Per la composizione della commissione, il numero dei componenti e le rispettive competenze si fa riferimento al presente Regolamento dei Registri Nazionali ENS rimandando ai seguenti punti relativi alle figure professionali da accreditare:

- **punto 2.4** per il RND 1° modulo
- **punto 3.4** per il RND 2° modulo
- **punto 4.4** per il RNC
- **punto 5.4** per il RNA
- **punto 6.4** per il RNI

La commissione può essere supportata da un Segretario per l'espletamento delle funzioni di sua competenza, ma non ha diritto di voto.

1.9 Punteggio

Il risultato delle verifiche di valutazione per l'accreditamento viene quantificato con un voto - derivante dalla media, nel caso sia prevista più di una prova - espresso in centesimi.

Ai fini del superamento della prova e del rilascio del certificato di accreditamento verrà considerato idoneo il soggetto che avrà raggiunto in termini di punteggio da un minimo di 60/100 (massimo 100/100). Detto punteggio è un dato interno che non viene divulgato pubblicamente.

L'esito della prova prevista verrà comunicato per iscritto ad ogni singolo partecipante e trasmesso via e-mail.

1.10 Ripetizione della prova di valutazione

In caso l'esito della prova sostenuta sia negativo, è possibile ripeterla senza limitazioni di numero e con le stesse modalità in successive sessioni comunicate agli interessati.

1.11 Accesso alla documentazione delle prove di valutazione

I candidati potranno esercitare il diritto di accesso alla documentazione elaborata in occasione delle eventuali prove di valutazione previste previo appuntamento presso la sede dell'Area Formazione, da richiedere esclusivamente tramite richiesta scritta, trasmessa via mail: formazione@ens.it entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della prova.



1.12 Numero registrazione ai Registri Nazionali ENS

Ai candidati in possesso dei requisiti richiesti e che superano con esito positivo l'eventuale prova di accreditamento, viene assegnato un codice alfanumerico di identificazione per la registrazione al relativo registro.

Tale codice dovrà essere riportato in corrispondenza del nominativo nella compilazione delle griglie dei progetti formativi presentati e in ogni altro eventuale modulo in cui sia richiesto.

Si specifica che i numeri di iscrizione potranno subire variazioni, su valutazione da parte dell'Area Formazione, in occasione del prossimo rinnovo dell'accREDITAMENTO ai Registri Nazionali ENS. In caso di variazioni l'Area Formazione ne darà comunicazione via email agli interessati, specificando la nuova numerazione attribuita.

1.13 Accredimento d'ufficio

I professionisti in possesso di particolari competenze o a cui si riconosce una lunga esperienza tramite la valutazione del CV a discrezione dell'Area Formazione, possono essere accREDITATI d'ufficio ad uno dei Registri Nazionali ENS, senza quindi dover sostenere le prove di valutazione previste dalle procedure indicate nello stesso Regolamento.

1.14 Pubblicazione dei nominativi accREDITATI

L'elenco degli accREDITATI nei diversi registri viene pubblicato sul sito dell'Area Formazione ENS ed aggiornato, unitamente ad un recapito mail indicato dal professionista, previa autorizzazione rilasciata dall'interessato nella domanda di partecipazione alla sessione di accREDITAMENTO.

1.15 Perdita dello status di accREDITATO

La perdita dello status di accREDITATO avviene nei seguenti casi:

- Mancanza dei requisiti minimi previsti all'atto del rinnovo dell'accREDITAMENTO come specificato nel **punto 7.0 del Regolamento dei Registri Nazionali ENS**;
- Perdita dello stato di associato ENS;
- Violazioni gravi e ripetute delle procedure previste nel POF o dallo Statuto o dal Codice Etico ENS;
- Richiesta dall'iscritto tramite apposita comunicazione scritta da inviare tramite email o raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:
 - protocollo@ens.it e formazione@ens.it
 - Sede Centrale ENS – Area Formazione - Via Gregorio VII, 120 - 00165 Roma
- Decesso.

1.16 Violazioni del regolamento e sanzioni disciplinari

Saranno considerate violazioni del regolamento i seguenti casi:

- Comportamenti inadeguati che pregiudichino gravemente la normale attività di progettazione e realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento che l'ENS promuove, svolte o in essere;
- Violazione del POF o dello Statuto o del Codice Etico ENS;
- Manipolazione delle prove di verifica e d'esame finale;
- Falsificazione di atti legati alla didattica e alle prove d'esame;
- Diffusione di dati sensibili;
- Violazione della legge della privacy.



Chiunque abbia subito violazioni da parte di un altro iscritto, o ne sia venuto a conoscenza, ne deve dare comunicazione all'Area Formazione tramite il seguente indirizzo: formazione@ens.it

Inoltre è possibile anche per iniziativa diretta e autonoma da parte dell'Area Formazione, anche a seguito di eventuali anomalie, verificare la reale situazione per accertare eventuali violazioni che comportano l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti. In relazione alla gravità della violazione commessa, l'iscritto ai Registri Nazionali ENS potrà andare incontro ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- **Avvertimento:** consiste nella contestazione e nel richiamo all'osservanza del POF o dello Statuto o del Codice Etico ENS; all'iscritto viene cioè segnalata una lieve violazione del regolamento o un comportamento scorretto, per cui deve astenersi dal ripeterlo. Non sono previste conseguenze e la comunicazione viene fatta in modo privato.
- **Censura:** è una forma di biasimo formale nei confronti dell'iscritto ai Registri Nazionali ENS con cui viene comunicata in forma ufficiale la "disapprovazione" tramite una circolare da parte dell'Area Formazione. Non sono previste conseguenze immediate però in caso di ripetizione del comportamento censurato si passerà alla fase di sospensione dai Registri Nazionali ENS.
- **Sospensione dal registro:** consiste quindi nel divieto di essere indicati nei progetti formativi ENS per un determinato periodo di tempo da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 12 mesi, e sarà determinata dalla gravità dell'infrazione commessa. Può avvenire per accertati e gravi infrazioni commesse dal soggetto accreditato al Registro Nazionale ENS, a cui la sospensione viene comunicata in forma ufficiale tramite una circolare da parte dell'Area Formazione. La stessa comunicazione sarà resa pubblica.
- **Radiazione dal registro:** consiste nell'espulsione dal Registro Nazionale ENS del soggetto accreditato, che pertanto non potrà più esercitare l'attività didattica e/o professionale presso le strutture ENS e non potrà spendere l'appartenenza ai Registri Nazionali ENS. Può avvenire quando sia stato accertato e dimostrato che l'iscritto abbia compromesso in maniera gravissima la propria reputazione e/o la dignità della propria categoria. La persona radiata, per essere reintegrata nel Registro, dovrà partecipare ad una nuova sessione di accreditamento **non prima che sia trascorso un periodo di tempo da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 24 dal provvedimento di radiazione.**

1.17 Tessera associativa di Socio ENS (effettivo e sostenitore)

L'iscrizione ai Registri Nazionali ENS prevede come requisito obbligatorio per coloro che si iscrivono per la prima volta o che procedono al rinnovo, il possesso della tessera associativa di Socio ENS (effettivo e sostenitore) per ogni anno. In caso di inadempimento si procede come previsto dal presente Regolamento (**1.16 Perdita dello status di accreditato**).

Per la prima iscrizione al Registro Nazionale ENS è necessario risultare regolarmente tesserati ENS da almeno tre anni nell'ultimo triennio (3 anni) consecutivo (compreso l'anno in corso). Per comprovare è necessario richiedere la certificazione rilasciata dalla propria Sezione Provinciale ENS di appartenenza.

1.18 Deliberazione e attuazione

A decorrere dalla data di approvazione del presente documento da parte dell'Assemblea Nazionale – 22 Settembre 2017 – si specifica che questa attuale versione del POF sostituisce integralmente procedure e modulistica precedenti. Il Consiglio Direttivo ENS potrà deliberare su eventuali e successive modifiche da apportare al POF, se si tratta di modifiche di lieve entità, dandone comunicazione con apposite circolari; resta invece necessaria l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale ENS nel caso di modifiche complesse e generali.